

Redatto in dicembre 2020

SUCCESSIONI E DONAZIONI (sintesi su Linee guida e scenari prospettici)

Fonte di felicità per chi la riceve, l'eredità può trasformarsi in una maledizione quando il defunto non l'ha impostata in modo adeguato. Litigi tra parenti, discussioni e cause in tribunale sono spesso le conseguenze di una successione mal gestita. Per questo motivo bisogna organizzarsi per tempo cercando di pianificare la propria in modo corretto. Come? Affidandosi a persone di fiducia e competenti della materia e cosa, non ultima non in conflitto d'interessi (anche potenziale) con il testatore. E' noto, peraltro, come **beni privati e aziende** (la successione può riguardare gli uni e le altre, singolarmente ma anche congiuntamente) siano da sempre al centro delle problematiche che riguardano il patrimonio familiare e i diritti successori. L'esigenza di amministrare e tutelare con diligenza il patrimonio domestico, diventa spesso fattore ancora più delicato quando si tratta di trasmetterlo alle future generazioni; infatti, la ricchezza familiare, e la sua trasmissione, sono temi così importanti e delicati che coinvolgono gli interessi più differenti dei soggetti interessati: dalle volontà del capo famiglia alle aspettative degli eredi legittimi o meno; fino ad attrarre, in alcuni casi, anche terzi estranei alla famiglia, tra i quali lo Stato.

Sono molteplici gli elementi che intervengono in tale ambiente; tra questi importanti sono:

- **Aspetti di carattere familiare.** E' rilevante la connotazione specifica della struttura familiare con la situazione individuale e privata dei soggetti coinvolti nonché delle aspettative e degli obiettivi di ognuno, la componente psicologico-emozionale. Pur essendovi nel contesto italiano molti aspetti comuni riconducibili a un modello familiare mono-nucleare o plurifamiliare allargato, è bene precisare che ogni "famiglia" presenta pur sempre caratteristiche proprie: con riferimento ai valori espressi, al ciclo di vita, alla composizione quanti-qualitativa del patrimonio. In tale ambiente è fondamentale che il "consulente", chiamato a supportare questo processo, soprattutto quando si ha a che fare con imprese, abbia una capacità relazionale sviluppata e tanta esperienza; con un approccio flessibile in grado di valorizzare la propria esperienza e modulandola in funzione della situazione che si trova di fronte. Le soluzioni standard sono da bandire nel modo più assoluto e gli strumenti e le soluzioni tecniche da fare emergere solo dopo essere entrato in sintonia con la famiglia.
- **Aspetti di natura civilistica.** Le norme civilistiche che regolano successioni e donazioni in Italia, traggono la propria origine da una cultura di natura romanistica, che pone la famiglia al centro del fenomeno fino ad arrivare a sacrificare il potere di disporre del testatore/donante. Il diritto successorio, infatti, ha sempre previsto un ruolo di primo piano per determinati soggetti; vale a dire, quelli caratterizzati da un rapporto d'intensa familiarità con il de cuius e proprio per questo preferiti ad altri. Il tutto in un "nuovo" contesto regolamentare (Legge 76 del 20 maggio 2006) che ha notevolmente allargato il concetto di famiglia, attraverso la legislazione delle "unioni civili",

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

equiparata a tutti gli effetti a quella sul matrimonio. Sotto il profilo civilistico, le tipologie successorie sono riconducibili ai seguenti concetti:

- Successione legittima. Regola la devoluzione dell'eredità qualora non vi sia un testamento. Eredi legittimi saranno, pertanto, prioritariamente i parenti più prossimi sino a giungere, in caso di loro mancanza o rinuncia a quelli di grado più remoto, ma non oltre il sesto (oltre l'eredità si devolve allo Stato) (vedi tavola 1).

Tavola 1: Successione legittima (eredità devoluta senza testamento)

EREDI	QUOTA EREDITARIA
Coniuge/Partner	Intera
Coniuge/Partner + 1 figlio	1/2 figlio 1/2 coniuge
Coniuge/Partner con più figli	1/3 coniuge 2/3 figli
Coniuge/Partner + ascendenti	2/3 coniuge + diritto abitazione 1/3 ascendenti
1 figlio	Intera
Più figli	In parti uguali
1 figlio + due nipoti (figli di un altro figlio premorto)	1/2 figlio 1/2 ai nipoti in parti uguali
Nipoti di figlio/figli premorti	In parti uguali
Ascendenti	In parti uguali
Coniuge/Partner + ascendenti + fratelli	2/3 coniuge 1/4 ascendenti 1/12 fratelli e sorelle
Coniuge/Partner + fratelli e sorelle	2/3 coniuge 1/3 fratelli e sorelle
Ascendenti + fratelli e sorelle	1/2 ascendenti 1/2 fratelli e sorelle
Fratelli e sorelle	In parti uguali
Altri parenti sino al 6° grado	In parti uguali

Nota:

1) I figli legittimi (nati da un matrimonio) hanno gli stessi diritti (in totale equiparazione) dei figli naturali (nati da persone non legate da coniugio) e degli adottivi in virtù della legge 219/2012 (in vigore dal 1/1/2013) con la quale è stato abolito il diritto di commutazione (soddisfacimento dei beni in denaro o in natura a favore dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali, fatta salva la facoltà per questi ultimi, con ricorso al giudice di opporsi) già previsto dal comma 3 dell'art. 537 del codice Civile.

2) Il partner di un'Unione Civile ha, oggi, ai fini successori, gli stessi diritti del coniuge superstite.

- Successione necessaria. Questo termine fa riferimento a una specifica riserva di legge (e, in questo senso, la successione necessaria rappresenta una sottospecie di successione legittima, tale da funzionare come un limite alla successione testamentaria) che il codice civile attribuisce a determinati strettissimi congiunti denominati legittimari (o eredi necessari): coniuge, ascendenti o

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

discendenti in linea retta che hanno diritto *ex lege* a una consistente quota di eredità sulla quale il *de cuius* non può intervenire discrezionalmente, né con donazioni durante la sua vita, né con un testamento con il quale questi soggetti siano stati dimenticati o diseredati. In caso di violazione della quota di legittima, i soggetti aventi causa potranno agire con l'azione di "riduzione", potendo mettere in discussione gli atti di disposizione testamentaria e tutte le donazioni eseguite in vita, al fine di ricostruire la massa ereditaria, sulla quale eseguire la ripartizione nel rispetto delle quote riservate loro dalla legge. Il nostro codice accorda una particolare tutela ai legittimari (lesi o pretermessi), i quali possono agire anche a distanza di molti anni, oltre a potere contare sull'azione di "restituzione" nei confronti degli acquirenti dei donatari e/o beneficiari delle disposizioni testamentarie. Queste disposizioni sono state oggetto di proposte (prevalentemente nell'ambito notarile) di revisione per una serie di ragioni non ritenute più aderenti alla realtà attuale, dove la *"famiglia non è più considerata una comunità di produzione, bensì una comunità di consumo, educazione e tempo libero"* (fonte notarile). I genitori, in altre parole, *"sono tenuti a contribuire al mantenimento, all'educazione dei figli sino in età avanzata quando i figli lascino la casa dei genitori. I figli, pertanto, non hanno concorso a formare e incrementare il patrimonio familiare ma ne hanno già goduto i benefici derivanti dallo stesso"* (fonte notarile). L'attuale disciplina della successione necessaria deve essere superata da un diverso ambiente sociale non più legato a una struttura patriarcale della famiglia (con effetti tesi a premiare la solidarietà familiare e la tutela del coniuge e dei figli) ma da uno scenario caratterizzato da rapporti familiari più equilibrati, a volte molto più instabili e modelli familiari e di relazioni parentali assai diversi tra loro (ad esempio, divorzio breve, unioni civili, convivenze registrate, procedimenti di separazione e divorzio degiurisdizionalizzati, ecc.). Tra le proposte più indicative, in assenza di una revisione che tenga conto anche e soprattutto del bene azienda (in quei contesti familiari dove questo rappresenta l'asset principale o molto spesso l'unico) una riguarda la qualificazione della legittima e finalizzata non più al soddisfacimento delle ragioni del legittimario quale erede necessario "in natura" (diritto su una parte in natura del patrimonio ereditario); bensì in titolare di un "diritto di credito" (legittima in valore) il cui valore potrà essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Oggetto di revisione è anche la proposta

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

diretta ad abrogare l'azione di restituzione, esercitabile dal legittimario nei confronti di eventuali acquirenti dai donatari e/o beneficiari delle disposizioni testamentarie. Infine, ma non ultima, una revisione avente per oggetto l'elenco dei legittimari e le entità loro spettanti (ad esempio, il coniuge legalmente separato, cui attribuire solamente un assegno alla presenza di determinate condizioni di necessità o bisogno al momento dell'apertura della successione).

- Successione testamentaria. Nonostante questo istituto sia utilizzato meno di quanto si possa credere (una percentuale inferiore al 20% delle successioni che si aprono), è l'unico che consente al *de cuius* di disporre discrezionalmente nell'ambito successorio dei propri beni (nelle forme prevalentemente utilizzate: olografo, pubblico, segreto), pur con i limiti delle quote riservate ai legittimari sopra indicati (vedi tavola 2). In Italia vige, infatti, il divieto dei patti successori, che sono negozi tramite i quali il disponente decide di destinare propri beni per il momento successivo alla morte, vuoi con il consenso dei potenziali eredi (patti successori istitutivi), vuoi attraverso atti dispositivoi dei diritti di una successione non ancora aperta (patti successori dispositivoi) o della rinuncia ai medesimi (patti successori rinunciativi). Anche sui patti successori vi sono proposte in fieri, dirette a consentire almeno quelli di natura rinunciativa. Unica eccezione è rappresentata dal Patto di Famiglia, che consente all'imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie, a precise e ben individuate condizioni, di trasferire a uno o più discendenti, in tutto o in parte, l'azienda o le proprie quote. Tale istituto ha trovato sino a oggi scarsa applicazione per una serie di criticità: in primis tacitazioni dei legittimari e sopravvenienza di figli. Anche riguardo ai patti successori e al patto di famiglia sono state presentate proposte (prevalentemente in ambito notarile) dirette ad attuare una revisione. Sotto il primo profilo, si auspica il superamento dei patti successori consentendo almeno quelli di tipo "rinunciativo" (diversi da quelli aventi natura "dispositiva" o "istitutiva") che consentono ai futuri eredi di potere rinunciare con atto pubblico (con negozio unilaterale o con contratto bilaterale) ai diritti a loro spettanti (purché determinati nell'oggetto e nella consistenza) su una successione non ancora aperta o su beni che ne faranno parte. I patti successori rinunciativi sono previsti in altre Giurisdizioni quali Germania, Austria, Svizzera e Francia. Per quanto concerne, invece il patto di famiglia, le proposte sono finalizzate a

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

renderlo più flessibile e attuabile superando le principali criticità (sopra evidenziate). Tra queste: un ampliamento dell'ambito di applicazione (oggi limitato a quote societarie e aziende) estendendolo anche ad altri beni (non necessariamente di natura produttiva); la possibilità di tacitare i legittimari direttamente da parte del disponente (in linea verticale) anziché da parte dell'assegnatario (linea orizzontale) il più delle volte non in condizione di avere o potere reperire le risorse per la tacitazione dei legittimari (elemento quest'ultimo con una notevole influenza anche sul piano della fiscalità indiretta).

Tavola 2: Successione testamentaria – Quota di legittima e Quota di riserva

EREDI	QUOTA DI LEGITTIMA	QUOTA DISPONIBILE
Coniuge/Partner	$\frac{1}{2}$ patrimonio + diritto abitazione	1/2
Coniuge/Partner + 1 figlio	$\frac{1}{3}$ patrimonio + diritto abitazione al coniuge $\frac{1}{3}$ patrimonio al figlio	1/3
Coniuge/Partner + 2 o più figli	$\frac{1}{4}$ patrimonio + diritto abitazione al coniuge $\frac{1}{2}$ patrimonio ai figli in parti uguali	1/4
Coniuge/Partner + ascendenti	$\frac{1}{2}$ patrimonio + diritto abitazione al coniuge $\frac{1}{4}$ patrimonio agli ascendenti	1/4
1 figlio	$\frac{1}{2}$ patrimonio	1/2
2 o + figli	$\frac{2}{3}$ patrimonio in parti uguali	1/3
Ascendenti	$\frac{1}{3}$ patrimonio	2/3
Nipoti di figlio premorto	1/2	1/2
<p>Nota:</p> <p>1) Importante appare sottolineare come la riserva di legge agli eredi necessari debba tenere conto di un principio di natura quantitativa e non qualitativa. Vale a dire, l'intangibilità della legittima (così come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina) può presupporre che il testatore voglia soddisfare le ragioni dei legittimari attraverso beni di qualunque natura con l'unica condizione che siano compresi nell'attivo ereditario. Pur con i limiti in precedenza delineati, tale aspetto, peraltro positivo in termini di principio, ha favorito in passato, soprattutto in ambito aziendale, pratiche che hanno polverizzato molte imprese nell'ambito delle quali i vari cespiti subivano destinazioni diverse: immobili a un</p> <p style="margin-left: 20px;">erede, ramo d'azienda ad un altro e così via.</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Il partner di una Unione Civile ha oggi, ai fini successori, gli stessi diritti del coniuge superstite.</p>		

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

- **Aspetti fiscali.** L'imposta di successione e donazione dovuta da eredi (e legatari) beneficiari è regolata in Italia con differenti aliquote e con alcune franchigie (per i parenti più prossimi) in funzione del grado di parentela (vedi tavola 3).

Tavola 3): Regime fiscale delle successioni e donazioni

Aliquote	Erede o Legatario	Franchigia per ciascun beneficiario
4%	<ul style="list-style-type: none">• coniuge/partner• parenti in linea retta (ascendenti/discendenti)	€ 1.000.000,00
6%	<ul style="list-style-type: none">• fratelli e sorelle	€ 100.000,00
6%	<ul style="list-style-type: none">• altri parenti sono al 4° grado• affini in linea retta• affini in linea collaterale fino al 3° grado	-
8%	<ul style="list-style-type: none">• altri soggetti	-

Note:

1) In presenza di Soggetti **portatori di handicap** riconosciuto “grave” (*ex lege* 104/1992) è prevista una franchigia di € 1.500.000,00 (non cumulabile) oltre la quale si applicheranno, sul valore netto dell’asse ereditario o sui beni donati le aliquote previste in funzione del grado di parentela.

2) Qualora la successione (o la donazione) riguardi **beni immobili**, si applicheranno anche imposte ipotecarie e catastali pari rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% sul valore catastale (rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente variabile secondo la tipologia di immobile) indipendentemente dalla franchigia ove prevista. Le imposte si ridurranno a 200 euro cadauna nel caso in cui anche un solo erede beneficiario possano godere dei requisiti “prima casa”.

3) In ambito successorio, gli eredi (“chiamati all’eredità”) e i legatari sono obbligati a presentare la **Dichiarazione di successione** entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (ovvero, anche da un momento diverso che dipende dalla natura e dalla situazione in cui intervengano altri soggetti, quali, ad esempio,; il rappresentante legale di eredi e legatari, il curatore dell’eredità giacente, l’esecutore testamentario, il soggetto che accetta con beneficio d’inventario, ecc.) che coincide, di norma, con quella del decesso del contribuente (art. 456 del codice civile). Dal 1 gennaio 2019 l’unico modo di presentare la dichiarazione è quello telematico. L’Amministrazione Finanziaria ha tre anni di tempo (dalla data di presentazione della dichiarazione di successione) per procedere alla liquidazione dell’imposta e, successivamente, qualora ritenga la dichiarazione incompleta o infedele, potrà procedere per le eventuali rettifiche entro ulteriori due anni. In caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione la prescrizione è di 5 anni (dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa). Sono previste sanzioni in caso di dichiarazione omessa (dal 120% al 240% dell’imposta liquidata), incompleta o infedele (dal 100% al 200% della differenza d’imposta), o presentata in ritardo max. di 30 giorni (dal 60% al 120% dell’imposta liquidata).

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di successione liquidata dall’Amministrazione Finanziaria, è facoltà dei soggetti obbligati a questo tributo di richiedere una rateazione (a condizione che l’importo dovuto sia di almeno mille euro). Questa potrà avvenire attraverso un versamento di almeno il 20% dell’importo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e il residuo in otto rate trimestrali ovvero 12 (per importi superiori a ventimila euro) aventi scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

4) Nell’asse ereditario sono compresi denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

5) Non è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione qualora “contemporaneamente” esistano le seguenti tre condizioni: eredità devoluta in linea retta e/o al coniuge; attivo ereditario non superiore a 100/mila euro; mancata esistenza di beni immobili e diritti reali immobiliari.

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Sono, tuttavia, **esclusi dall'imposta**:

- i trasferimenti di beni esistenti all'estero appartenenti a un soggetto defunto all'estero. In questo caso, l'imposta si applica limitatamente ai trasferimenti di beni esistenti in Italia;
- i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fine di lucro;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente, se disposti per le stesse finalità. In questo caso, l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore;
- I trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici;
- I trasferimenti di **aziende familiari**, individuali o collettive, **a favore dei discendenti e del coniuge**. In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni con le quali si è acquisito o integrato il controllo** ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il beneficio si applica a condizione che i beneficiari **proseguano l'esercizio dell'attività o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento. In quest'ambito si è recentemente espressa la **Corte Costituzionale** (sentenza n. 120/2020, depositata in data 23.6.20). La Consulta, chiamata, peraltro a pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di tale regime di esenzione per il coniuge nella normativa in atto sino al 2008, ha formulato un giudizio negativo sull'applicazione della norma agevolativa non in sé, bensì come strutturata. A parere della stessa, infatti, una norma agevolativa di questa portata non può prescindere da qualsiasi valutazione *“sulle dimensioni dell'impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta”*. Ciò porterebbe come effetto ingiustificato che *“ i trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale”*. Tale intervento ha fatto sorgere, negli operatori alle prese con la pianificazione patrimoniale, concreta preoccupazione sul fatto che tale pronuncia possa costituire per il legislatore l'occasione per restringere nel prossimo futuro l'attuale perimetro agevolativo (magari con disposizioni di carattere retroattivo....).
- I trasferimenti effettuati, attraverso gli strumenti previsti (stipulazione di polizze assicurative, costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario), per l'**assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare** (agevolazione introdotta dalla legge 112/2016 c.d. “dopo di noi”);
- i trasferimenti degli strumenti finanziari a favore dei **PIR** (piani individuali di risparmio), che rappresentano un “contenitore fiscale” realizzato attraverso una gestione patrimoniale, un deposito titoli, una polizza vita, un deposito titoli, un fondo comune d'investimento, una Sicav. Tale casistica comprende oggi anche i Pir “alternativi” realizzati con modalità differenti.

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

La **base imponibile** cui applicare le aliquote è costituita dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti (anche se all'estero), oggetto di trasferimento, al netto delle passività deducibili (o, in caso di donazione degli oneri di cui è gravato il beneficiario).

In tema di attivo ereditario, pare opportuno porre l'accento, come il principio sino a oggi seguito (in specie da parte dell'Amministrazione finanziaria), sia stato quello di aumentare il valore globale netto dell'asse ereditario di un importo pari al **valore attuale complessivo di tutte le donazioni** fatte dal defunto agli eredi (e legatari); questo al solo fine di stabilire le aliquote applicabili (tenendo conto delle franchigie) al valore dell'attivo lasciato (*relictum*) dal defunto come sua eredità.

Il tema è comunque abbastanza delicato e insidioso per i professionisti che vi confrontano, in quanto la giurisprudenza (di rito e di merito) è giunta nel tempo a conclusioni non univoche.

In questo senso, e in estrema sintesi, la Cassazione (con due pronunce n. 24940 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicembre 2016), affrontando il tema del "**coacervo delle donazioni**" (tutte le donazioni di un medesimo soggetto, aventi come beneficiario la stessa persona, andavano sommate in caso di successione e cumulate tra loro in caso di successione e donazione) ne avrebbe eliminata la valenza (ma sul tema l'Amministrazione Finanziaria non pare si sia adeguata): le donazioni avvenute negli anni di abrogazione dell'imposta (dal 25 ottobre 2001 al 3 ottobre 2006 per l'imposta di successione e dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2011 per l'imposta di donazione) non sono da ritenere computate e da sommare all'asse ereditario e non erodono consequenzialmente la franchigia (ora ancora in vigore). Tenendo conto, altresì, del passaggio delle aliquote da un sistema a scaglioni (progressivo) a uno proporzionale (aliquote fisse), tale da non rendere più vigente il cumulo ai fini della base imponibile. In linea con tale orientamento, si sono espresse più recentemente sia la CTP di Rimini Sez. I con pronuncia n. 38 del 9 febbraio 2018, sia ancora la Cassazione (SEZ V-tributaria), con le ordinanze n. 12779 del 23 maggio 2018 e n. 758 del 15 gennaio 2019, riproponendo appunto il superamento del coacervo (*donatum* + *relictum*).

Occorre, però, porre l'accento come sull'argomento la Cassazione si sia espressa anche in maniera totalmente differente (sentenza n. 11677 dell'11 maggio 2017) riaffermando l'applicabilità dell'Istituto del coacervo alle sole donazioni (tralasciando quella di successione!), ai fini del computo del valore globale dei beni oggetto di donazione: tutte le donazioni (intese in senso civilistico e, quindi, anche quelle effettuate nel quinquennio sopra menzionato) devono essere comprese nel coacervo (anche se fiscalmente irrilevanti a causa della soppressione dell'imposta in passato).

Più recentemente, la Cassazione (Ordinanza n. 10255/2020) è ancora intervenuta per riaffermare l'orientamento (ormai prevalente nella giurisprudenza) che, per l'imposta di successione, ai fini della determinazione della franchigia, deve considerarsi abrogato il coacervo (cumulo del *relictum* con il *donatum*).

A parere di chi scrive, come sopra accennato, il tema è molto spinoso e assai insidioso per i professionisti che vi si confrontano, data l'incertezza normativa che esiste. Affermare che il coacervo non esista più (soprattutto ai fini successori) significherebbe disapplicare l'attuale franchigia attraverso più donazioni e seguente successione. Questo potrebbe aprire comunque un potenziale contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, vuoi per il non allineamento con l'orientamento favorevole all'abolizione del coacervo, vuoi per la possibilità di potere verificare puntualmente le donazioni formali effettuate dal defunto, quando era ancora in vita.

Forse, data la delicatezza della materia, meglio adottare un approccio "cauto" in attesa di una (auspicabile) Circolare esplicativa che chiarisca e definisca le interpretazioni (non univoche) della

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Suprema Corte.

Dall'attivo ereditario, sono esclusi:

- le indennità di fine rapporto in caso di decesso del testatore e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (tra queste le polizze "vita");
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i crediti ceduti allo Stato entro la presentazione della dichiarazione di successione;
- i beni culturali se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, e ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge (esclusione non operante in ambito donativo);
- I titoli del debito pubblico e similari emessi da altri Stati aderenti all'UE o allo Spazio economico europeo (esclusione non operante in ambito donativo);
- I veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico.

Quello delle successioni è un tema sotto i riflettori anche per motivi che potrebbero portare a una notevole revisione. Sin dal gennaio 2015 è giacente in Parlamento una proposta di legge (e da allora in sospenso) avanzata da un gruppo parlamentare (SEL) che contempla un significativo inasprimento all'attuale regime. Argomento, peraltro, ripreso più sia a livello politico sia da parte della stampa specializzata o meno con riferimenti a motivazioni che vorrebbero portare a un'equiparazione della siffatta imposta a quanto previsto in altri Stati membri (pensando bene di omettere la discussione su un piano più globale, che tenga anche conto, però, del sistema di fiscalità complessiva degli altri Paesi, il più delle volte caratterizzato da una tassazione globale assai inferiore e connotato dal rispetto del principio di affidamento e buona fede del contribuente); ovvero, più prosaicamente per "fare cassa" con Finanze pubbliche sempre più in crisi.

In ogni caso, la discussione in fieri (salvo eventuali emendamenti) prevede la seguente rivisitazione per ciò che concerne aliquote e franchigia (con esclusione di beneficiari portatori di *handicap grave*):

- per parenti in linea retta (discendenti e ascendenti) e il coniuge, dal 4% al 7%, con una franchigia ridotta a 500 mila euro (entro la quale non si paga il tributo).
- per fratelli/sorelle, si passa dal 6% all'8%, con una franchigia di 100 mila euro.
- per gli altri parenti sino al quarto grado, nonché per gli affini in linea retta e in linea collaterale (fino al terzo grado), si passa dal 6% al 10%;
- per gli altri soggetti, si passa dal 8% al 15%;

Nel caso, però, che i beni caduti in successione, superino i 5 milioni di euro, le aliquote subiscono un ulteriore inasprimento (di fatto triplicate), così rappresentato:

- 21% per il coniuge, ascendenti e discendenti;
- 24% per fratelli e sorelle;
- 30% per tutti gli altri parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 45% per gli altri soggetti.

Successioni transfrontaliere

La fattispecie è oggi disciplinabile dal Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 (operativo dal 17 agosto 2015) in materia di successioni transfrontaliere e finalizzato nel consentire ai cittadini dell'Unione Europea di potere organizzare in anticipo la propria successione.

Tale Regolamento (prevalente su diritto interno di ogni Stato membro e su eventuali Convenzioni internazionali tra Stati membri sulla stessa materia, ad eccezione di alcune ipotesi) vale come normativa di diritto internazionale privato per tutti i Paesi dell'Unione Europea (o di Stati terzi in cui sia richiamato), ad eccezione di Gran Bretagna (ormai fuori da UE), Danimarca e Irlanda che non vi hanno aderito. Le norme introdotte riguardano esclusivamente la materia civile della successione a causa di morte (regolata o meno tramite disposizione testamentaria), e non si applicano in ambito tributario, amministrativo, e doganale di competenza del legislatore nazionale (l'art. 1 del Regolamento citato ne definisce più analiticamente l'ambito applicativo). Il Regolamento prevede come criterio base (art. 21), per la determinazione della legge applicabile alla successione e la competenza giurisdizionale, quello della residenza abituale (da non confondere con quello di residenza anagrafica o di domicilio) del defunto al momento del decesso. A tal fine, il Regolamento non fornisce una puntuale definizione, ma solo alcune indicazioni (art. 23-24-25 dei "Considerando") idonee a consentirne una qualificazione, attraverso una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della stessa in grado di fare emergere un collegamento stretto e stabile del defunto con uno Stato (rispetto a un altro). Tuttavia, tale criterio è derogabile potendo il testatore sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui abbia la cittadinanza al momento della scelta (art. 22) tramite la redazione di un testamento o la stesura di un patto successorio (definito dall'art. 3 del Regolamento, che consente di stipulare un accordo con il proprio erede per il proprio patrimonio) "non ancora" ammesso dalla legge italiana (art. 458 codice civile) ma consentito dal diritto tedesco (BGB, codice civile tedesco, parr. 1941 e 2274, ss.) in forma istitutiva e non rinunciativa.

Problematiche applicative possono sorgere riguardo alle norme imperative fissate dall'Ordinamento italiano in materia di quota di legittima riservata ex lege a determinati soggetti, tra i quali rientra anche il coniuge. Il Regolamento conferisce ammissibilità ed efficacia alla stesura dei patti successori, ma la scelta di una legge straniera regolatrice in materia può superare le norme italiane sulla tutela dei legittimari? Si evidenzia come sul punto l'art. 35 del Regolamento stabilisca come la legge di uno Stato straniero può essere disapplicata qualora sia incompatibile con l'ordine pubblico (principio di carattere generale nell'ordinamento giuridico) di un altro Stato. Pertanto, la riserva di legge italiana sui legittimari rientra nel concetto di ordine pubblico?

Nonostante un orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 5882/1996) consideri la quota di legittima non coinvolta dai principi di ordine pubblico, la stessa potrebbe tuttavia trovare la propria legittimazione in un più definito ambito di norma imperativa. E lo stesso Regolamento UE fornisce una propria indicazione ammettendo da un lato (Considerando n. 37) come la possibilità di scegliere una legge straniera, faccia salve "le aspettative legittime di persone aventi diritto a una quota di legittima"; dall'altro (Considerando n. 50), come un "*patto successorio non debba necessariamente pregiudicare i diritti di chiunque abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta*".

Tema delicato quello della legittima, dunque, e non definibile in maniera tassativa, ma che richiede a parere di chi scrive, un approccio molto cauto.

Sulle DONAZIONI

La donazione (c.d. "diretta") è il contratto con il quale in soggetto, donante, arricchisce per **spirito di liberalità** (cioè, senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto, il donatario, trasferendogli un proprio diritto, e assumendo un obbligo nei suoi confronti. Può attuarsi in vari modi: trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili; costituzione *ex novo* di un diritto reale; assunzione da parte del donante nei confronti del donatario; liberazione del donatario da un obbligo; ecc.. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Una donazione inoltre per esser valida deve essere fatta nella forma prevista per legge. Se si tratta di **modico valore** (ovvero donazione di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche di chi dona), non è richiesta alcuna formalità.

La *longevity economy* ci dice che la società occidentale piano piano sta cambiando, presentando una vasta comunità di anziani che occuperanno, prima o poi, il proscenio dei mercati di consumo, tanto quanto all'epoca del boom economico questo era di negozi, prodotti e servizi per bambini. Questa grande categoria di anziani detentori della ricchezza mobiliare e immobiliare sta continuamente spostando l'asticella della successione ereditaria, tanto che qualcuno di loro si preoccupa generosamente di anticipare parte del proprio lascito ancora in vita per permettere alla successione di svolgere il proprio ruolo, facilitando lavoro, scelte di vita e famigliari dei propri discendenti. I mezzi per farlo sono diversi. Uno di questi è la donazione; solo apparentemente la cosa più semplice da fare, per quanto forse, per la sua meravigliosa liberalità, la si possa considerare il gesto più naturale di un padre verso i figli. I **pro e i contro** di una donazione sono molti; per questo è importante che in caso di donazione ci si affidi a un consulente in grado di valutarli tutti. Trovandosi di fronte ad un caso di donazione, e, a parere di chi scrive, fondamentale capire quali sono le motivazioni dietro un gesto che sembra, appunto, naturale. Esistono donazioni che i padri fanno ai figli per anticipare l'eredità, come segnalava, ma anche casi di donazioni fatte in vita nel timore di un cambiamento di regime fiscale della successione. Oppure ancora donazioni *ad personam*, fatte quindi quasi in qualità di legato, per destinare un particolare bene a una particolare persona che saprebbe apprezzarlo o gestirlo. Per parlarne correttamente occorre distinguere anche tra donazioni finanziarie e donazioni di immobili o partecipazioni aziendali. In ogni caso, è importante far riflettere il donante affinché per aiutare un proprio discendente non corra rischi o che la *longevity economy* faccia presumere di poter sopravvivere alle scorte finanziarie o patrimoniali che avrebbe riservato a sé al netto della donazione. Occorre, tuttavia, avere ben presente il limite forse più oggettivo della donazione. Ogni volta che si dona denaro o una proprietà si deve tenere conto che il valore della donazione deve essere preso in conto nella valutazione del patrimonio ereditario del donante al momento della sua morte. Quindi, per chiarire, se alla mia morte lascio 100 ma ho donato 20 durante la mia vita, il coacervo, cioè il totale di ciò che lascio è 120, da dividersi tra gli eredi. Chi, tra gli eredi, fosse il destinatario della donazione di 20 deve comunicarla e dalla sua quota legittima verrà sottratto ciò che già possiede per atto di donazione. Sempre che la specifica donazione non rientri nella quota "disponibile" per il donante/de cuius (indicabile attraverso disposizione testamentaria) e, quindi, non imputabile nelle quote di legittima. Spesso, però, avviene che ciò che quanto un soggetto (o più soggetti) abbia ricevuto per donazione superi il

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

valore della quota che gli spetta. In questo caso, gli altri eredi potrebbero proporre l'azione di riduzione nei suoi confronti e, quindi, il donatario essere costretto a restituire quanto in esubero rispetto alla sua quota. Se il donatario non è un erede, l'oggetto della donazione potrebbe dover essere restituito per ottemperare alla contestazione ad opera degli eredi. Ecco perché è così difficile vendere una casa ottenuta per donazione o ottenere su di essa un'ipoteca bancaria (ferme restando quelle ipotesi che consentono di accedere a delle polizze ad hoc per gestire queste situazioni). Sia il terzo possibile acquirente sia la banca stessa sanno che starebbero esercitando il diritto di proprietà o un finanziamento su un bene che potrebbe nell'arco dei 20 dalla successione dover essere restituito. Il nostro ordinamento giuridico è molto preciso sulle quote di legittima, cioè le quote di eredità che spettano per legge ai parenti più stretti del defunto. Di fatto stiamo all'estremo opposto rispetto ai paesi anglosassoni dove addirittura si può diseredare qualcuno. Da noi non solo non si può, ma non è nemmeno lecito decidere di assegnare a un erede meno di quanto previsto dalla legge. Si può al massimo aumentare della quota cosiddetta disponibile che rappresenta la parte di eredità che per legge, bontà sua, ognuno può destinare attraverso testamento a chi vuole, erede o no. Come sempre gli estremi non rappresentano la scelta più saggia e molti professionisti, come lo scrivente, oltre allo stesso notariato (così come precedentemente indicato), auspicano **una rivisitazione del diritto successorio, in primis attraverso una revisione delle quote di legittima**. Quindi, cosa deve fare o sapere qualcuno prima di compiere una donazione?

Deve riflettere su una serie di punti, possibilmente insieme al suo consulente di fiducia:

1. al netto della donazione, posso essere certo di avere quanto mi serve per vivere dignitosamente fino a un'età inedita?
2. sono in grado di garantire agli altri miei eredi quanto gli spetta per legge in beni mobili o immobili?
3. sono certo, per quanto sia possibile esserlo, che la mia vita prossima ventura non preveda una nuova famiglia con nuovi figli che potrebbero mettere in discussione i miei calcoli di ripartizione ereditaria?

Cos'altro è importante tenere presente? Per rispondere al problema di eventuali conflitti futuri tra eredi, esistono da qualche anno una serie di polizze di nuova concezione (come sopra indicato) che tutelano, secondo i casi, donatario, eventuale terzo acquirente e creditore ipotecario del bene donato dal rischio di azione di riduzione. In ogni caso, in linea di principio il donatario dovrebbe riportare il valore della donazione al momento del decesso del donante per valutare la totalità del suo patrimonio ereditario. Partiamo dal caso più tipico e più semplice, chi possiede una casa che vuole donare a un proprio figlio. Bene, si può configurare il caso in cui la casa oggetto della donazione sia una seconda casa e quello invece in cui la casa in questione sia la casa dove vive il donante. In quest'ultimo caso si parla più spesso di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto da parte del donante e spesso relativo coniuge. Ovviamente la donazione di una casa in nuda proprietà non costituisce un arricchimento del donatario, il quale non può occuparla finché l'usufruttuario è in vita. Potrebbe vendere la nuda proprietà ma è risaputo che la valutazione della nuda proprietà è molto più bassa del valore di mercato dell'immobile. Cosa conviene quindi all'ipotetico padre? Se ha una casa che non abita o altri beni alienabili, io suggerisco sempre di vendere e in seguito dare al figlio che si vuole aiutare i proventi della vendita o parte di essi. E' più sicura la donazione stessa e più tutelato il donatario. Anche nel caso di sostegno all'acquisto di una casa

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

da parte di un figlio, suggerisco di regalare al figlio del denaro che gli serve piuttosto che figurare nel contratto di compravendita come fonte della provvista. Così è certo di proteggere il bene acquistato da eventuale aggressione di futuri creditori.

E nel caso di donazione di quote societarie o di aziende?

Qui la cosa si fa più complicata, tanto che chi scrive crede onestamente che la successione aziendale dovrebbe essere trattata a parte rispetto alla successione ereditaria. Un'azienda **non dovrebbe essere considerata** esclusiva proprietà di chi ne detiene le quote. E' anche un po' un bene della società, una fonte di posti di lavoro, e come tale non può finire come un pacchetto nelle mani di un erede magari per nulla interessato alla sua continuazione o, peggio, ceduta o smembrata per far contenti tutti. La legge ha istituito il patto di famiglia (già ricordato in precedenza), con il quale il titolare dell'azienda o di una partecipazione azionaria può cederla a uno o più figli. Sia in caso di donazione che di patto di famiglia, il ricevente è esentato dalle tasse sul trasferimento se acquisisce il controllo dell'azienda/delle partecipazioni (per società di capitali) e la gestisce (o mantiene le partecipazioni) l'azienda per almeno 5 anni. Il problema è che con il patto di famiglia il o i figli cui viene destinata ancora in vita l'azienda potrebbero dover compensare personalmente gli altri eredi la cui quota legittima fosse stata in qualche modo lesa, salvo che questi rinuncino formalmente a esperire azione di riduzione sulla cessione dell'azienda. Inoltre, se il cedente è ancora in buona forma fisica, potrebbe ancora, se divorziato, risposarsi oppure semplicemente avere un altro figlio, il quale in futuro potrebbe voler far valere i propri diritti. Tornando alla donazione e lasciando da parte il patto di famiglia, il padre può anche donare l'azienda o le sue partecipazioni azionarie a figli ma anche al coniuge. Attenzione però, il problema sussiste sempre quando l'azienda è l'unico bene e la donazione espone il donatario a eventuali azioni di riduzione ad opera di altri eredi legittimi. Si può anche decidere, se l'azienda possiede beni immobili, di cedere il ramo d'azienda a un figlio e i capannoni o altri immobili ad altri eredi. I risvolti della donazione sono infiniti e s'intersecano. Nella donazione c'è un grosso contributo emotivo da parte del donante e qui deve intervenire la capacità oggettiva del consulente di inquadrare la situazione in modo neutrale, anche a costo di sembrare sgradevole. D'altronde, alla situazione migliore ci pensa già il donante, il consulente serve a cautelarlo di fronte all'ipotesi peggiore. Come un avvocato. E spesso è bene che il consulente scriva la sua raccomandazione, affinché nessuno possa rinfacciargli a posteriori di non aver consigliato il cliente per il meglio. Anche con i grandi imprenditori, quando si ha a che fare con queste questioni, ci si trova davanti a errori madornali o gravi approssimazioni dettati dall'emotività. I pacchetti non possono essere preconfezionati. Bisogna prendere davvero le misure sulla persona.

Aspetti particolari sulle donazioni

- Contitolarità del conto e comproprietà. La Cassazione (ordinanza 21963 del 3 settembre 2019) ha precisato quanto segue: Se l'intestatario di un conto corrente bancario o di un dossier titoli ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a compiere operazioni da

imputare a quel conto (o a quel dossier), ma non divengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca, né divengono proprietario degli strumenti finanziari contabilizzati nel dossier. In considerazione del fatto che il versamento di denaro in un conto corrente produce l'effetto che il depositante perde la proprietà del denaro (che diviene di proprietà della banca) e contemporaneamente acquisisce un diritto di credito, per la Cassazione, la semplice cointestazione non trasferisce la titolarità del credito (dell'altro correntista), ma occorre un vero e proprio contratto di "cessione del credito" di cui il correntista è titolare. Nella sostanza "cointestazione" non significa "comproprietà"; semmai è "presunzione di comproprietà"; ovvero, sino a prova contraria a dimostrazione che il denaro o titoli comprati sono effetto di patrimonio esclusivo di un solo dei cointestatori), la giacenza di un conto (o i titoli iscritti in un *dossier*) appartengono in quote uguali ai cointestatori. La cointestazione permette ai cointestatori di operare sul conto, a prescindere dal fatto che essi siano titolari del credito verso la banca con effetto liberatorio verso la banca stessa. Tale orientamento produce il fatto che risulta abusivo l'operato del cointestatorio che si appropria del denaro nel conto che non gli appartiene. Perché possa diventare contitolare del credito senza avere versato nulla occorre che il cointestatorio titolare del credito ceda (a titolo oneroso) o doni pro quota o per intero il suo credito verso la banca. Tale orientamento è coerente con quanto disposto dal codice civile nei rapporti tra banca e cliente e in quelli tra cointestatori del conto. Sotto il primo profilo (art. 1854 c.c.) "*nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto*". Con riguardo, invece, ai rapporti tra cointestatori (art. 1298, comma 2, c.c.) è disposto che "*le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (qualora sia provato, cioè, che giacenze attive del conto corrente o di altro rapporto cointestato, siano riconducibili a uno solo dei cointestatori)*".

- Donazioni indirette. A differenza della donazione "diretta", si considera donazione "indiretta" quel negozio, purché fatto con **spirito di liberalità**, con il quale si arricchisce un altro soggetto, senza che sia attuato con le formalità previste per la donazione diretta. La Giurisprudenza ha individuato diversi casi di donazione indiretta (infatti, l'art. 809 del codice civile che contiene un espresso riferimento alle liberalità non donative non fornisce alcun riferimento alle liberalità indirette). Tra questi: rinuncia abdicativa (come la rinuncia a un diritto di usufrutto o di comproprietà); contratto a favore di terzo (il terzo acquista un immobile o altre utilità come ad esempio un diritto proprio in un contratto assicurativo vita); adempimento del terzo (come all'adempimento a nome altrui); donazione mista (come una vendita effettuata a un valore notevolmente inferiore); intestazione di beni a nome altrui (ad esempio, acquisto di un bene immobile con il denaro dei genitori o la cointestazione di somme depositate su un conto corrente o su un dossier titoli, se appartenute a un solo cointestatorio). Tutti casi in cui il donante usa la causa tipica del contratto per conseguire un risultato economico differente, ovvero quello di **arricchire un terzo per mero spirito di liberalità**. Sulla cointestazione nei rapporti bancari, la giurisprudenza non ha fornito un orientamento univoco. Da una parte, le Sezioni Unite della Cassazione (18725/2017) per la quale le operazioni di

LENZI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

“bancogiro”(o bonifico), modalità bancaria che realizza un trasferimento di valori da un soggetto a un altro, con un ruolo puramente gestorio della banca, sono donazioni dirette “nulla” per carenza di forma e non di donazione indiretta. Su tale fattispecie, tuttavia, vi è chi vede una donazione indiretta alla presenza di due elementi: volontà di arricchire per spirito di liberalità un altro soggetto (e non pura cointestazione per motivi di praticità) da una parte e appartenenza dei valori oggetto della cointestazione a uno solo dei cointestatari al momento della cointestazione. Questi aspetti, sono stati oggetto anche di recenti interventi Giurisprudenziali in materia tributaria. In linea con la prassi già seguita dall’Amministrazione Finanziaria ma con una lettura adeguatrice, recentemente la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 27665 del 3.12.20) interviene con alcune precisazioni di natura fiscale in materia di donazioni indirette e nulle. Partendo dalla formulazione dell’art. 56-bis del Dlgs 246/90 che prevede due diverse modalità d’imposizione per le liberalità indirette (a seconda che la liberalità sia volontariamente registrata dal contribuente oppure che venga accertata dall’Amministrazione finanziaria quando risulti da dichiarazione rese dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi) la Cassazione precisa come le aliquote da applicare debbano essere differenti nelle due fattispecie citate: aliquote ordinarie (4%-6%-8%) con le franchigie attualmente previste nel caso in cui la liberalità sia volontariamente registrata dal contribuente; oppure aliquota pari all’8% (sempre tenendo conto delle franchigie) in caso di accertamento condotto dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre, la suprema Corte afferma il principio secondo il quale le liberalità indirette rilevano, ai fini fiscali, anche ove trattasi di donazioni nulle per carenza dei requisiti di forma (esempio, la donazione con bonifico bancario). Secondo la Cassazione, infatti, l’inosservanza della forma pubblica e la relativa sanzione (nullità) se rileva sul piano civilistico, nessuna conseguenza produce sul piano tributario, poiché tali atti (impoverimento del donante e arricchimento del donatario) sono espressione di capacità contributiva (ex art. 53 Costituzione), essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio a un altro. A parere di chi scrive, tuttavia, dovrebbe essere presente l’*animus donandi* (spirito liberale) che deve accompagnare ogni donazione indiretta.
